



DISCARICATO

Prot. N.



REGIONE DELL'UMBRIA



OGGETTO: Rimborso ai nefropatici -emodializzati delle spese sostenute per il trattamento emodialitico in occasione di momentanei soggiorni fuori del territorio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

.....12 aprile 1990..... N.....3271.....

MANDARINI FRANCESCO	Presidente
GUBBINI CARLO	Vice Presidente
ACCIACCA VINCENZO	Assessore
BARTOLINI GIAMPAOLO	Assessore
FATALE GIAMPAOLO	Assessore
GUIDI GUIDO	Assessore
MENICETTI PAOLO	Assessore
MINGARELLI PIERLUIGI	Assessore
POTENZA ALDO	Assessore

presenti	assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
	X

Presidente: Francesco Mandarinini

con

Relatore: Vincenzo Acciacca

Segretario verbalizzante: Angelo Barberini

3597

adottata.

X

6548

REGIONE DELL'UMBRIA - PERUGIA	
SERVIZI SOCIO-SANITARI	
17.05.90	005341 /IX
Cal. 3	Cl. 2 Fasc. 18

Sanità

17.05.90

Contro Firma della Giunta Regionale

[Signature]



LA GIUNTA REGIONALE

Su relazione dell'Assessore Relatore;

VISTA la nota con la quale in data 29 marzo 1990 è stata rappresentata dall'ANED Regionale Umbria la particolare situazione di disagio in cui incorrono, in occasione delle ferie estive, quegli emodializzati umbri che, non trovando disponibilità di posti dialisi nei Centri pubblici o convenzionati delle Regioni di momentaneo soggiorno, sono costretti ad accedere a strutture private, sostenendo di conseguenza interamente l'onere delle spese relative al trattamento emodialitico;

RICHIAMATA in via preliminare la natura assolutamente "vitale" e la conseguente indifferibilità che sul piano clinico caratterizza le specifiche prestazioni di cui trattasi;

RICHIAMATA parimenti sul piano sociale la doverosa salvaguardia degli spazi di vita dei soggetti in trattamento emodialitico, alla quale si è peraltro informata da sempre la programmazione regionale;

PRESO ATTO che, in ragione di quanto rappresentato dall'ANED e per le considerazioni di cui sopra, già altre Regioni hanno previsto nel caso specifico di occasionali soggiorni al di fuori del territorio di residenza la possibilità per i soggetti emodializzati di fruire di un rimborso per le spese sostenute per il trattamento emodialitico;

RITENUTO dover assicurare anche agli emodializzati umbri che occasionalmente si allontanano dal territorio regionale la possibilità di fruire di un rimborso per le spese relative al trattamento emodialitico, qualora lo stesso non possa essere assicurato dalle strutture pubbliche o convenzionate della Regione di momentaneo soggiorno;

RITENUTO fornire indicazioni alle ULSS della Regione in merito ai criteri ed alle modalità del rimborso di cui trattasi;

RITENUTO, per quanto attiene alla misura del rimborso, equo tener conto della Tariffa minima nazionale degli onorari professionali per le prestazioni medico-chirurgiche, così come aggiornata dal Comitato Centrale della F.N.O.M.C.e.O. nella riunione del 20/5/88;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;


D E L I B E R A


- di prevedere per i nefropatici-emodializzati residenti in Umbria, che si allontanano occasionalmente dal territorio regionale, il rimborso delle spese sostenute per il trattamento emodialitico, qualora lo stesso non possa essere assicurato dalle strutture pubbliche o convenzionate della Regione di temporaneo soggiorno;



- di condizionare detto rimborso:


- a) alla certificazione rilasciata dal Servizio di nefrologia e dialisi umbro presso il quale il soggetto è in trattamento relativamente al tipo ed alle sedute dialitiche da effettuare;
- b) al rilascio di preventiva autorizzazione della ULSS di residenza;
- c) alla attestazione della Unità Sanitaria Locale in cui ricade il luogo di temporanea residenza circa la impossibilità di erogazione del trattamento emodialitico da parte delle proprie strutture pubbliche o convenzionate;

- d) alla presentazione della documentazione originale di spesa, corredata della autorizzazione di cui al precedente punto b);
- di fissare la misura del rimborso nel limite della spesa sostenuta e documentata e comunque non oltre l'importo massimo di L.270.000 per seduta;
 - di stabilire che l'onere finanziario derivante dai rimborsi di cui alla presente deliberazione farà carico alle ULSS di residenza dell'assistito.

IL PRESIDENTE 

IL RELATORE 

I FUNZIONARI ESTENSORI G. Caporali  M. Zamporlini 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 



Perugia, li 2 MAG. 1990
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE 